



rewind

remediation & waste into development

*Comparto di sviluppo Ponticelle:
piattaforma polifunzionale HEA e
piattaforma bio-recupero Eni Rewind*

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 20 aprile 2018, n. 4 e s.m.i.

TRASMISSIONE CHIARIMENTI

Chiarimenti tecnici
a seguito della seduta C.d.S. del 31/01/2023

Approvato HA	R. Boschi K. Gamberini		Approvato ER	G. Romano F. Lia		
Controllato HA	M. Facchini F. Zanni		Controllato ER	L. Conti P. Fabbri		
Redatto M. Facchini, F. Zanni, D. Ricci M.						
Cod. Doc. HA	CO 05 RA VA 01 I5 I5 01.00		Cod. Doc. ER	160053-ENG-F-F5-2476		
Rev.	00	Data	02/02/2023	Pagine	1 di 17	

SOMMARIO

A	PREMESSA	3
B	CHIARIMENTI SU TEMATICHE BIORECUPERO (ENI REWIND).....	4
	B.1 CHIARIMENTO 1	4
	B.2 CHIARIMENTO 2	5
	B.3 CHIARIMENTO 3	6
C	CHIARIMENTI SU TEMATICHE PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE (HEA).....	7
	C.1 CHIARIMENTO 1	7
	C.2 CHIARIMENTO 2	10
	C.3 CHIARIMENTO 3	11
	C.4 CHIARIMENTO 4	12
	C.5 CHIARIMENTO 5	13
	C.6 CHIARIMENTO 6	13
	C.7 CHIARIMENTO 7	13
	C.8 CHIARIMENTO 8	14
	C.9 CHIARIMENTO 9	15
	C.10 CHIARIMENTO 10	16

CO 05 RA VA 01 15 15 01.00	Chiarimenti	00	02/02/2023	2 di 17
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

A PREMESSA

Le Società proponenti HEA S.p.A. e ENI REWIND S.p.A. hanno presentato in data 29/10/2021 [Rif. SINADOC n. 2021/29284 - Emilia-Romagna n. PG/2021/1002513 del 29/10/2021 - Fascicolo n. 1317/33/2021 (VIA)] istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) comprensiva di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e della LR n. 4/2018 e della LR n. 21/2004, Valutazione di Incidenza Ambientale, Variante Urbanistica agli strumenti comunali, VALSAT ai sensi della LR 24/2017 per il progetto "COMPARTO DI SVILUPPO PONTICELLE: PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE HEA E PIATTAFORMA BIO-RECUPERO ENI REWIND" localizzato nell'area denominata Ponticelle presso il Polo Industriale nel Comune di Ravenna (RA).

La documentazione prodotta a corredo dell'istanza è stata successivamente implementata con le integrazioni presentate congiuntamente dalle Società proponenti con nota del 21/12/2021 [prot. PM NE/399/2021/GR (ENI REWIND) - prot. 92 (HEA)] a riscontro della verifica di completezza e con note del 31/05/2022 [prot. PM NE/183/2022/GR (ENI REWIND) - prot. 53 (HEA)] e del 15/06/2022 [prot. 62 (HEA)] a riscontro rispettivamente della richiesta di integrazioni di ARPAE SAC di cui alla nota PG/2022/44194 del 16/03/2022 e della successiva richiesta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna prot. 9049 del 07/06/2022.

Facendo seguito alla prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 28/07/2022 sono stati forniti, con nota del 09/09/2022 [prot. PM NE/298/2022/P/GR (ENI REWIND) - prot. 91 (HEA)], specifici chiarimenti oltreché revisionati/aggiornati alcuni documenti già trasmessi in precedenza.

Facendo seguito alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 31/01/2023 vengono trasmessi ulteriori chiarimenti in riferimento alle tematiche emerse in corso di discussione.

CO 05 RA VA 01 15 15 01.00	Chiarimenti	00	02/02/2023	3 di 17
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

B CHIARIMENTI SU TEMATICHE BIORECUPERO (ENI REWIND)

Si riportano di seguito, con riferimento a quanto emerso in sede di seduta della Conferenza di Servizi conclusiva del 31/01/2023, specifici chiarimenti sulle tematiche a seguire.

B.1 CHIARIMENTO 1

Tema: *Chiarimenti su idoneità al trattamento dei fanghi in ingresso alle biopile EER 191304 (Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03) e EER 191306 “fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305” ovvero delle condizioni da verificare al fine di garantire la pertinenza di tali EER nel processo di bioremediation (requisiti in ingresso dei rifiuti per ammissibilità a trattamento ad es. conducibilità idraulica).*

Come descritto al paragrafo 6.1.1 “Idoneità dei rifiuti al trattamento di bioremediation” della Relazione Tecnica di AIA (rif doc. 090006-ENG-R-REV-4664_AIA_All.01_RelazioneTecnica_rev.03 aggiornato e trasmesso in data 09/09/2022 per riscontro a richieste chiarimenti formulate in sede di prima seduta CdS decisoria del 28/07/2022), presso l'impianto verranno ritirati unicamente fanghi di stato fisico fangoso-palabile identificati da codici EER 191304 “fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303” e EER 191306 “fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305”.

Attualmente tali fanghi vengono smaltiti in discarica, ultimo stadio previsto dalla gerarchia di gestione dei rifiuti. Il progetto ne prevede, viceversa, il trattamento meccanico ed una successiva fase di bioremediation, perseguendo gli obiettivi di circolarità e recupero di materia.

Considerando che i fanghi palabili conferibili all'interno della Piattaforma avranno una percentuale di umidità massima dell'80% e che il grado di umidità ottimale a garanzia dell'efficacia del processo di bioremediation si attesta all'interno del range 12-30% è possibile sfruttare il contributo di acqua apportato dagli stessi all'interno della matrice oggetto di trattamento, minimizzando così il ricorso alla risorsa idrica, coerentemente ai principi di sostenibilità.

Il quantitativo di fanghi che comparteciperà alla produzione di ciascun lotto verrà definito volta per volta in funzione del grado di umidità della restante quota parte di terreno, nel rispetto dei parametri tecnici definiti nel Par. 4.3.3.5 del “Documento procedurale di gestione impianto” e, in ogni caso, si attesterà in un range di 0-20% rispetto al quantitativo totale di rifiuti costituenti la singola biopila.

Quando conferiti, tali fanghi verranno lavorati, nella fase di trattamento meccanico, congiuntamente con i terreni costituiti da granulometrie maggiori, con la finalità di generare un lotto omogeneo dal punto di vista

CO 05 RA VA 01 15 15 01.00	Chiarimenti	00	02/02/2023	4 di 17
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

granulometrico da inviare alla successiva fase di bioremediation. Tale trattamento permetterà, quindi, di evitare fenomeni di maggiore/minore permeabilità all'aria del substrato addebitabili alla possibile presenza di aggregazione dei fanghi in grumi di dimensioni superiori a 50 mm, garantendo la costituzione di lotti omogenei, requisito fondamentale per assicurare e massimizzare l'efficacia del processo di bioremediation in biopila statica, quale quella di progetto.

Alla luce della ridotta efficacia della tecnologia di bioremediation su terreni con granulometria finissima, verrà preliminarmente verificata da parte del produttore del rifiuto la granulometria della matrice. Verranno quindi accettati in impianto fanghi con un contenuto di fine ≤ 0.002 mm (argilla) $< 20\%$ sul peso totale.

I fanghi, infine, grazie al loro contenuto di azoto e fosforo possono contribuire a favorire il processo di degradazione naturale, fermo restando il rispetto dei rapporti ottimali C:N:P indicati nella Tabella 5 del "Documento procedurale di gestione impianto".

B.2 CHIARIMENTO 2

Tema: *Chiarimenti sulla necessità di trattamento di flussi di rifiuti in ingresso non contaminati (< colonna A per tutti i parametri).*

Il progetto prevede che presso l'impianto possano essere ritirati rifiuti conformi alla colonna A della tabella 1, allegato 5, Titolo V, Parte IV del D. lgs 152/06 e che i medesimi vengano indirizzati alla linea del solo trattamento meccanico. Tali rifiuti originano da siti in cui sono attivi procedimenti di bonifica o attività ambientali connesse al risanamento, prevalentemente punti vendita di distribuzione carburanti dismessi o attivi. Per questi ultimi, in particolare, la norma prevede una procedura semplificata, secondo i dettami del Decreto 12 febbraio 2015, n. 31 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" che consente di chiudere il procedimento di bonifica con autocertificazione del soggetto notificato entro 60 giorni o nei casi più complessi, qualora si debba presentare un' analisi di rischio, in 120 giorni dalla notifica.

Le attività di scavo in contesti di bonifica e attività di risanamento ambientale spesso portano alla luce porzioni di sottoservizi, manufatti interrati e materiali antropici di varia pezzatura e tipologia (es., plastiche, corrugati, materiali ferrosi, calcestruzzo, etc), che necessitano di trattamento selettivo e meccanico per poter acquisire caratteristiche tali da renderli riutilizzabili per gli scopi previsti.

La selezione e la riduzione volumetrica mediante impianto di trattamento mobile autorizzato all'interno del medesimo sito spesso non risulta compatibile né con gli spazi disponibili né con le tempistiche e, in taluni casi, con i contesti urbani in cui si opera.

CO 05 RA VA 01 15 15 01.00	Chiarimenti	00	02/02/2023	5 di 17
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

L'ipotesi di attivazione dei dettami del DPR 120/2017 in materia di sottoprodotti non è, d'altro canto, attuabile in quanto risulterebbe complesso individuare altri siti disponibili al ritiro di materiali da trattare con normale pratica industriale, rispettando al contempo le tempistiche dettate dall'operatività del sito in bonifica.

Inoltre, tali contesti sono frequentemente caratterizzati da scarsa disponibilità logistica, poiché i siti, di ridotte dimensioni, risultano ubicati in prossimità di strade ad alta percorribilità oppure in aree urbane. In contesti di questo tipo è necessario considerare anche i rischi associati alla gestione di scavi aperti che, per ragioni di sicurezza, necessitano di un riempimento/chiusura contestuale o comunque immediatamente successivo allo scavo. Avendo quindi tempistiche ristrette e dovendo al contempo gestire gli aspetti di sicurezza, non è possibile realizzare aree di deposito dei materiali da riutilizzare in sito.

Pertanto, per tutto quanto sopra, sebbene talvolta tali terreni presentino concentrazioni ricadenti in colonna A della tabella 1, allegato 5, Titolo V, Parte IV del D. lgs 152/06, gli stessi necessitano di trattamento selettivo e meccanico ed è mandatorio, all'atto della produzione, esitarli tempestivamente in conformità alla parte IV del D. Lgs 152/06.

B.3 CHIARIMENTO 3

Tema: *Proposta di effettuazione di test di trattabilità rifiuti in ingresso con contaminazione da HC superiore ai 5000 mg/kg.*

Qualora si manifesti in futuro l'esigenza di ritirare terreni con concentrazione di HC > 5.000 mg/kg, la scrivente si riserverà di eseguire, preliminarmente all'accettabilità in impianto, dei test di trattabilità per valutare il tempo di raggiungimento degli obiettivi, dei cui esiti verrà data informativa ad ARPAE prima del conferimento dei rifiuti in piattaforma. Qualora a seguire dovesse ripresentarsi l'opportunità di ritirare altri terreni caratterizzati da simili concentrazioni di HC, verrà considerato valido il test di trattabilità già eseguito.

CO 05 RA VA 01 15 15 01.00	Chiarimenti	00	02/02/2023	6 di 17
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

C CHIARIMENTI SU TEMATICHE PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE (HEA)

Si riportano di seguito, con riferimento a quanto emerso in sede di seduta della Conferenza di Servizi conclusiva del 31/01/2023, specifici chiarimenti sulle tematiche a seguire.

C.1 CHIARIMENTO 1

Tema: *chiarimento su gestione dei rifiuti NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials) all'interno dell'impianto.*

Nei rifiuti industriali, urbani, speciali e sanitari possono essere presenti radionuclidi non solo a causa di abbandono o smaltimento illecito di sorgenti radioattive, ma anche per la presenza di vecchi oggetti di uso comune o residui derivanti da attività industriali o sanitarie. Tutti gli aspetti relativi alla presenza di radioattività, artificiale o naturale, sono trattati da specifiche normative e, in particolare, si richiama il D. Lgs. 101/2020 e s.m.i., che per alcune attività (es. allontanamento residui contenente radioattività naturale) e per alcuni settori, come meglio specificato di seguito, demanda al produttore la responsabilità dei controlli.

I rifiuti NORM saranno gestiti secondo il D. Lgs 101/2020 e s.m.i.. L'impianto di progetto è idoneo a ricevere e trattare rifiuti "NORM" per i quali il decreto citato ne consente lo smaltimento presso gli impianti autorizzati ai sensi del D. Lgs 152/2006, senza le specifiche autorizzazioni così come sono previste per il trattamento di rifiuti radioattivi.

Nonostante l'impianto di destino finale non abbia specifici obblighi normativi in tal senso, le BAT (Best Available Techniques) di pertinenza includono la rilevazione della radioattività tra i controlli di qualità dei rifiuti in ingresso all'impianto.

L'impianto sarà dotato di un portale radiometrico per effettuare tutti i controlli previsti dalla norma sui rifiuti RAEE e sui rottami ferrosi. Si prevede quindi che tutti i carichi siano fatti transitare dal portale per rilevare possibili anomalie radiometriche. È presente un'area dedicata alla segregazione del rifiuto, in caso di attivazione del portale, per le successive verifiche analitiche di caratterizzazione.

Inquadramento normativo

- Materiali con sostanze radioattive naturali (NORM) o ambientali

L'Art. 20 del D. Lgs. 101/2020 del 12.8.2020 regola le **pratiche nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale** determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di

CO 05 RA VA 01 15 15 01.00	Chiarimenti	00	02/02/2023	7 di 17
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

vista dell'ambiente, **che si svolgono nell'ambito dei settori industriali di cui all'allegato II (nel quale non sono ricomprese le attività specifiche svolte dalla piattaforma)** e che comportano: a) l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale; b) la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.

Secondo l'art.25 del D. Lgs. 101/2020 la **classificazione dei residui** che esitano dalle attività soggette dei settori industriali richiamati all'art. 20 è stabilita nell'allegato VI; nello stesso articolo sono richiamate le caratteristiche degli impianti che possono ritirare e gestire le tipologie di rifiuti definiti dall'articolo stesso. I criteri sono riassunti nella Tabella Riepilogativa (All. VI D.Lgs 101/2020) riportata di seguito.

CATEGORIE	CONCENTRAZIONI DI ATTIVITA'	DESTINAZIONE FINALE
Residui esenti	Valori minori o uguali a quelli di cui all'allegato II, sezione II, paragrafo 4, punto (1) e per i residui destinati ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade valori minori o uguali a quelli di cui all'allegato II, sezione II, paragrafo 4, punto (2). Valori che soddisfano le condizioni di cui all'allegato II, sezione II, paragrafo 2, punto (5) per l'avviamento all'incenerimento	Rispetto delle disposizioni del decreto legislativo del 3 Aprile 2006, n.152
Residui non esenti	Valori maggiori di quelli previsti per residui esenti	Rispetto delle disposizioni del decreto legislativo del 3 Aprile 2006, n. 152, parte IV, in discariche ai sensi del decreto legislativo del 3 gennaio 2003, n.36, con autorizzazione ai sensi dell'articolo 26.

Rientrano nella categoria dei **residui esenti** i residui contenenti radionuclidi di origine naturale in concentrazioni di attività inferiori o uguali ai livelli di allontanamento riportati nell'*Allegato II, sezione II, paragrafo 4, punto (1)*, a cui si rimanda per una trattazione di dettaglio e di cui si riporta la tabella di riferimento.

Radionuclidi naturali della serie U-238	1 kBq kg ⁻¹
Radionuclidi naturali della serie Th-232	1 kBq kg ⁻¹
K-40	10 kBq kg ⁻¹

Rientrano inoltre nei residui esenti, per i residui destinati ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade, i residui contenenti radionuclidi di origine naturale in concentrazioni di attività inferiori ai livelli di allontanamento riportati nell'Allegato II, sezione II, paragrafo 4, punto (2); ovvero il 50% di quanto riportato sopra.

Nel caso in cui i residui siano destinati all'incenerimento, ai fini dell'esenzione della pratica l'esercente deve comunque dimostrare che sia rispettato il livello di esenzione in termini di dose efficace per l'individuo

CO 05 RA VA 01 15 15 01.00	Chiarimenti	00	02/02/2023	8 di 17
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

rappresentativo di cui all'Allegato II, sezione II, paragrafo 4, punto 3 (0,3 mSv/anno), anche se i valori di concentrazione di attività dei residui da smaltire risultano inferiori ai valori riportati in Tabella II-2.

A completamento si riporta quanto enunciato nell'Allegato II, Sezione II, Paragrafo 4, Punto (3) poiché di interesse generale: in relazione a particolari situazioni o destinazioni dei materiali oggetto dell'allontanamento, le autorità competenti possono stabilire per i livelli di allontanamento in concentrazione di massa, per materiali specifici o per destinazioni specifiche, valori superiori a quelli riportati nella Tabella II-2 richiedendo la dimostrazione che, in tutte le possibili situazioni prevedibili, l'allontanamento avvenga nel rispetto dei criteri di esenzione in termini di dose efficace per l'individuo rappresentativo (0,3 mSv/anno).

Un caso particolare è relativo alla presenza di ^{137}Cs , che è ormai presente nell'ambiente come inquinante ubiquitario a seguito dell'incidente di Chernobyl, di altri incidenti e di test nucleari in atmosfera; ai soli fini dell'allontanamento, viene cautelativamente richiamato il D. Lgs. 101/2020, allegato I, par. 8.2 che prevede il rispetto del livello di esenzione riportato nella Tabella I-1B espresso in termini di concentrazione di attività e pari a 0,1 kBq/kg.

Il decreto 101/2020 demanda la responsabilità dell'allontanamento dei residui e della valutazione dei criteri, all'impresa che svolge attività soggetta. I residui esenti devono essere gestiti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; senza introdurre o definire criteri autorizzativi specifici degli impianti.

ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI NORM

In sintesi, in ottemperanza alla normativa vigente presso la piattaforma HEA:

- a) Non potranno essere accettati rifiuti provenienti da impianti di lavorazioni minerarie ex Titolo V (attività di estrazione di minerali di uranio e torio), da impianti nucleari e da attività lavorative ex Art. 20 del D. Lgs. 101/2020 aventi valori di concentrazione di radioattività tali da comportare il superamento dei livelli di esenzione in termini di dose efficace per l'individuo rappresentativo della popolazione, pari a 0,3 mSv/anno.
- b) Potranno essere accettati residui derivanti da attività lavorative riportate nella tabella II-1 dell'Allegato II, Sezione II del D. Lgs. 101/2020 e altri residui contenenti NORM a condizione che siano rispettati i criteri definiti dalla norma stessa (riportati sinteticamente sopra).

Come riportato nel documento CO 05 RA AA 01 DT RT 11.00 *Documento procedurale*, la società HEA si doterà di una procedura per la gestione del controllo radiometrico dei rifiuti in entrata, nella quale saranno riportati i criteri di accettazione del materiale in ingresso definiti dalle disposizioni previste dalla normativa vigente per rifiuti NORM, per radioattivi artificiali a ridotto tempo di decadimento e contenenti Cesio ubiquitario a causa di fall out Chernobyl.

CO 05 RA VA 01 15 15 01.00	Chiarimenti	00	02/02/2023	9 di 17
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

C.2 CHIARIMENTO 2

Tema: *In riferimento ai rifiuti EER 200201 (sfalci) e 200108 (frazione umida), rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (200201 sfalci, 200108 umido, 200101 carta cartone, 200102 vetro, 200139 plastica, 200307 ingombranti), rifiuti EER 150101 a 150109 (imballaggi), specificare meglio la finalità sottesa alla richiesta di trattamento in Piattaforma e i principi di miscelazione in funzione del tipo di recupero/smaltimento.*

La Piattaforma HEA si pone l'obiettivo di garantire il più completo supporto tecnico-logistico sul mercato alla gestione di rifiuti assicurando il ritiro di un'ampia varietà di EER. La possibilità di potere ricevere anche le tipologie dei rifiuti sopra indicati ha l'unica finalità di fornire un ampio spettro di servizio al territorio.

I rifiuti aventi codice 20XXYY e/o 15XXYY sono di norma destinati direttamente agli impianti di trattamento dedicati ma in taluni casi ed in via assolutamente minoritaria, la loro gestione può richiedere un pretrattamento (ad esempio, nel caso in cui l'imballaggio risulti contaminato dal suo contenuto originario precludendone il possibile recupero di materia oppure per la presenza di materiali estranei non destinabili agli impianti di recupero o non separabili dal rifiuto stesso).

In ogni caso, per le tipologie di rifiuto indicate sarà sempre privilegiata la filiera del recupero di materia; solo qualora i rifiuti risultino non conformi alla filiera del recupero (nello specifico per presenza di materiali non idonei, di concentrazioni/sostanze non conformi ai limiti fissati dalla normativa di settore [es. D.M. 5/02/1998 e D. 186/2006] ovvero per limiti/vincoli specifici fissati dagli impianti di recupero) saranno inviati a recupero energetico e/o ad incenerimento (recupero R1/smaltimento D10) prevedendone in caso di necessità anche la miscelazione con altri rifiuti (assicurando sempre le condizioni di sicurezza), o, come soluzione ultima, a smaltimento in discarica.

La verifica di conformità del rifiuto alla filiera del recupero di materia sarà effettuata in fase di omologa sulla base delle caratteristiche del rifiuto stesso ed in relazione ai criteri di ammissibilità dell'impianto di destino.

Tale valutazione specifica sarà parte integrante della documentazione di omologa, registrata sul sistema informativo aziendale di gestione amministrativa dei rifiuti e quindi resa disponibile alla consultazione dell'Autorità competente.

Qualora i rifiuti dovessero essere destinati a miscelazione saranno soggetti ai criteri definiti per l'attività specifica in piattaforma.

CO 05 RA VA 01 15 15 01.00	Chiarimenti	00	02/02/2023	10 di 17
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

C.3 CHIARIMENTO 3

Tema: *In riferimento al rifiuto EER 191212 proveniente da operazioni di miscelazione, specificare meglio origine EER e finalità del trattamento.*

La tipologia di rifiuto indicata corrispondente al codice EER 191212 può derivare:

- da processi di trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio sovvalli da impianti di selezione o da altre tipologie di trattamento);
- da trattamento meccanico di mix di rifiuti quali ad esempio la triturazione, compattazione e riduzione in pellet.

L'impianto avrà principalmente finalità di tipo logistico, anche introducendo il rifiuto nelle miscele prodotte direttamente dall'impianto stesso, operando in sinergia con impianti di smaltimento nazionali ed esteri anche con possibili contratti in esclusiva, ponendosi per il territorio come punto di riferimento per la gestione dei rifiuti.

I rifiuti con codice EER 191212 prodotti da impianti terzi possono essere gestiti in Piattaforma con la finalità di svolgere attività preliminari al trattamento finale (es raggruppamento e/o miscelazione) che sarà rappresentato da un impianto di recupero o smaltimento.

Nel caso di rifiuti classificati con EER 191212 generati da trattamento meccanico di mix di rifiuti, al fine di assicurare il rispetto dell'ammissibilità presso la piattaforma e presso gli impianti di destino finale sarà richiesto al produttore del rifiuto e verificato in sede di pre-accettazione (omologazione) l'elenco dei rifiuti (EER) che hanno dato origine allo stesso; tutti i rifiuti facenti parte del succitato elenco dovranno essere singolarmente previsti sia nell'autorizzazione della piattaforma HEA che in quella dell'impianto di destino finale.

CO 05 RA VA 01 15 15 01.00	Chiarimenti	00	02/02/2023	11 di 17
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

C.4 CHIARIMENTO 4

Tema: *In riferimento ai rifiuti EER 190604, 190605, 190606 (Digestati, prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti), rifiuti EER 190702* e 190703 (Percolati), specificare meglio la finalità sottesa alla richiesta di trattamento in Piattaforma e i principi di miscelazione, nonché fornire indicazioni in merito alle condizioni di accettabilità dei rifiuti al fine del recupero termico.*

Sulle tipologie di rifiuto indicate la Piattaforma HEA svolgerà prevalentemente attività di stoccaggio, privilegiando per tali EER l'invio diretto a trattamento presso impianti specifici (trattamento chimico-fisico, biologico).

L'invio ad impianto di trattamento specifico sarà effettuato previa verifica di conformità in fase di omologa.

Solo qualora dalla verifica di conformità i rifiuti risultassero non conformi al trattamento presso impianti specifici, si procederà all'invio diretto ad incenerimento (R1 recupero/D10 smaltimento) anche prevedendo, se del caso, operazioni di miscelazione.

La verifica di conformità del rifiuto sarà effettuata, come detto, in fase di omologa. Nel caso di specie, i parametri oggetto di verifica saranno: solventi organici clorurati; composti aromatici; composti organici persistenti (POP's).

La valutazione effettuata sarà parte integrante della documentazione di omologa, registrata sul sistema informativo aziendale di gestione amministrativa dei rifiuti e quindi resa disponibile alla consultazione dell'Autorità competente.

Qualora i rifiuti dovessero essere destinati a miscelazione saranno soggetti ai criteri definiti per l'attività specifica in piattaforma.

CO 05 RA VA 01 I5 I5 01.00	Chiarimenti	00	02/02/2023	12 di 17
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

C.5 CHIARIMENTO 5

Tema: *In riferimento ai rifiuti EER 030101 e 030301 (Scarti corteccia e legno), rifiuti EER 040108 e 040210 (Cuoio, scarti), specificare meglio la finalità sottesa alla richiesta di trattamento in Piattaforma e i principi di miscelazione in funzione del tipo di recupero/smaltimento.*

Si veda risposta riportata al punto C.2.

C.6 CHIARIMENTO 6

Tema: *In riferimento al rifiuto EER 160103 (Pneumatici Fuori Uso), specificare meglio la finalità sottesa alla richiesta di trattamento in Piattaforma e la finalità dell'eventuale trattamento in Piattaforma in funzione del tipo di recupero.*

Si veda risposta riportata al punto C.2.

C.7 CHIARIMENTO 7

Tema: *In riferimento ai rifiuti EER 140601* (clorofluorocarburi contenenti CFC), specificare meglio la gestione del rifiuto e l'allineamento alle normative di settore.*

Sul rifiuto EER 140601* sono state indicate nella relazione tecnica di AIA tutte le lavorazioni previste al fine di garantire il corretto smaltimento in impianti di termodistruzione autorizzati.

A seguito di ulteriori verifiche effettuate internamente, considerata la quantità di rifiuto stimata in ingresso (minimale), si chiede di escludere le attività di accorpamento, separazione, miscelazione, ricondizionamento con aspirazione, mantenendo in piattaforma le sole attività di stoccaggio e ricondizionamento da collo a collo, al fine di garantire comunque lo smaltimento corretto del rifiuto in ingresso secondo le specifiche dettate dall'impianto di smaltimento finale.

CO 05 RA VA 01 15 15 01.00	Chiarimenti	00	02/02/2023	13 di 17
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

C.8 CHIARIMENTO 8

Tema: *In generale per tutti i codici EER sopra indicati, indicare i criteri di accettabilità in impianto del rifiuto e una proposta che dia evidenza dei criteri adottati e delle motivazioni di avvio di tale rifiuto alle linee di recupero termico o smaltimento (quindi inidoneità del medesimo alle linee di recupero privilegiate o previste dalle normative specifiche di settore).*

In generale per tutti i codici EER sarà privilegiato l'invio del rifiuto alla filiera specifica con priorità al recupero di materia rispetto ad altre forme di recupero e qualora ciò non fosse possibile a recupero di energia (R1) e solo in estrema soluzione a smaltimento (D1/D10).

Si veda risposta riportata ai punti C.2 e C.4.

CO 05 RA VA 01 I5 I5 01.00	Chiarimenti	00	02/02/2023	14 di 17
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

C.9 CHIARIMENTO 9

Tema: *valutazione dell'operazione D13 (Raggruppamento) in alternativa al D14 (accorpamento) specificando l'attribuzione della qualifica di produttore ai rifiuti raggruppati esclusivamente per finalità logistiche.*

La richiesta di potere svolgere operazione di accorpamento (D14) e non di raggruppamento (D13) è stata selezionata in conformità all'indicazione di cui al documento "Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 12/165/CR8C/C5".

La società HEA è comunque favorevole alla proposta di lavorare con l'operazione di raggruppamento (D13), dando garanzia di mantenere invariati i criteri di gestione definiti nella Relazione Tecnica di AIA e successive integrazioni ovvero:

- i rifiuti raggruppati avranno medesimo codice EER;
- i rifiuti raggruppati avranno le medesime caratteristiche di pericolo oppure saranno non pericolosi;
- la società HEA si configura quale produttore del rifiuto raggruppato (non potendo definire nessuno dei produttori primari quale produttore del rifiuto raggruppato stesso);
- i rifiuti prodotti mantengono lo stesso codice EER e le stesse caratteristiche di pericolo dei rifiuti raggruppati e non necessitano di classificazione e caratterizzazione in quanto definiti dall'attività specifica.

CO 05 RA VA 01 15 15 01.00	Chiarimenti	00	02/02/2023	15 di 17
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

C.10 CHIARIMENTO 10

Tema: eventuali considerazioni in merito alle 13 baie della sezione N4 per proposta individuazione di baie per gestione rifiuti pericolosi e baie per gestione rifiuti NP (con opzione di flessibilità qualora necessaria).

Premesso che all'interno della piattaforma polifunzionale e nello specifico della sezione N4 la separazione dei rifiuti viene garantita, in conformità alla circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” (prot. 1121.21-01-2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare); la società HEA ritiene l'assegnazione univoca a priori delle baie alla gestione dei rifiuti pericolosi o alla gestione di rifiuti non pericolosi estremamente limitante dal punto di vista gestionale. A tale riguardo si fa presente che l'individuazione a priori di baie esclusivamente dedicate alla gestione di rifiuti non pericolosi e di baie esclusivamente dedicate alla gestione di rifiuti pericolosi non consentirebbe di garantire per la piattaforma la necessaria flessibilità gestionale (requisito fondamentale per questa tipologia di impianti di trattamento rifiuti) con il rischio di generare significative difficoltà in termini di efficienza operativa tali anche da comportare in taluni casi la sospensione dell'attività. Si potrebbero, infatti, verificare condizioni per cui, nonostante la disponibilità di baie, l'impianto sarebbe impossibilitato concretamente al ritiro dei rifiuti, nell'attesa di liberare la destinazione assegnata alla specifica tipologia di rifiuto, comportando conseguentemente l'interruzione temporanea del servizio di ritiro dei rifiuti e la potenziale inadempienza di obblighi contrattuali con il cliente produttore del rifiuto.

Nel garantire sempre la separazione dei rifiuti, la Piattaforma HEA si doterà di un sistema gestionale di tracciabilità in grado di certificare in tempo reale la situazione interna a tutte le sezioni di impianto. La società HEA si impegna a garantire in funzione della tracciabilità la massima trasparenza anche ai fini della sicurezza oltre che ai fini gestionali.

Preme ribadire che all'interno di ogni singola baia potrà essere svolta un'unica attività per volta (gli stoccaggi sono comunque fisicamente mantenuti separati seppure sono oggetto di gestione dinamica):

- deposito preliminare D15 o R13 (pertanto un unico rifiuto, codice EER e caratteristiche di pericolo);
- lavorazioni D9 o D13 o D14 o R12;
- deposito temporaneo rifiuti prodotti da attività D9 o D13 o D14 o R12 (pertanto un unico rifiuto, codice EER e caratteristiche di pericolo).

Tutte le baie sono progettate quindi per garantire la segregazione fisica dei rifiuti in sicurezza con requisiti definiti cautelativamente ai fini della permanenza di rifiuti pericolosi.

CO 05 RA VA 01 15 15 01.00	Chiarimenti	00	02/02/2023	16 di 17
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Sono previste attività di pulizia/lavaggio delle baie di stoccaggio ogni volta che in baia sarà effettuato un cambio da “rifiuto pericoloso” a “rifiuto non pericoloso” o un passaggio da operazione di smaltimento ad operazione di recupero.

CO 05 RA VA 01 I5 I5 01.00	Chiarimenti	00	02/02/2023	17 di 17
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	